

REGOLAMENTO dell'IIS "Inveruno" per la disciplina degli incarichi ad Esperti/Tutor Interni ed esterni (art.45 del D.I. N° 129/2018)

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, per particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF o necessarie per la corretta esecuzione delle attività negoziali.

1. Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.
2. Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, per le quali non è necessario procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Art.2 - Regole per l'individuazione dell'esperto

1. Il Dirigente Scolastico prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni, verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione mediante avvisi interni.
2. L'affidamento dell'incarico a dipendenti di un'altra Amministrazione pubblica avverrà previa acquisizione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, in applicazione del disposto dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 Tale autorizzazione può essere richiesta anche direttamente da parte dell'interessato.

Art.3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

Il Dirigente Scolastico - sulla base delle esigenze dei progetti del PTOF e sui finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti o dei progetti autorizzati e finanziati con il Fondo Sociale Europeo (PON - POR - FESR) - individua di volta in volta le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a personale esperto o tutor interno/esterno e, previa emanazione di apposita determina, predispone uno o più avvisi da pubblicare all'albo dell'istituto nei quali sono indicati i seguenti elementi:

- a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b. specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c. durata dell'incarico;
- d. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo; e. compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate;
- e. indicazione del responsabile del procedimento.

Art.4 - Requisiti di ammissione alla selezione

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b. godere dei diritti civili e politici;
- c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. In questi casi il possesso del titolo di studio non è requisito necessario ma l'aspirante dovrà dimostrare di avere maturato un'esperienza nel settore tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta.

Art.5 – Requisiti professionali e competenze per la selezione degli esperti, tutor, figure aggiuntive

In caso di selezione di esperti/tutor, interni o esterni e figure aggiuntive secondo bando PON saranno valutati, previa comparazione dei curriculum, i seguenti titoli:

- a. essere in possesso titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, Dottorati, altri titoli accademici (Master universitari di I e II livello) se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
- b. titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
- c. competenze informatiche certificate (ove funzionali);
- d. competenze linguistiche certificate (ove funzionali);
- e. iscrizioni in albi professionali se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
- f. comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore;
- g. esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
- h. esperienza di docenza nei progetti finanziati dal FSE (PON - POR - FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
- i. esperienza di tutoraggio nei progetti finanziati dal FSE (PON - POR - FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
- j. esperienza di supporto al coordinamento nei progetti finanziati dal FSE (PON - POR - FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
- k. possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta.

Tuttavia si prescinde dalla laurea quando il candidato si trova in una di queste situazioni: appartiene ad un Ordine Professionale; è iscritto in appositi Albi; appartiene al mondo dell'Arte o dello Spettacolo; è un Artigiano o specialista in un particolare ambito o è un informatico certificato.

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

Per la selezione degli esperti può essere considerata la proposta progettuale nella quale saranno evidenziati:

- a. Il percorso formativo destinato agli allievi;
- b. La metodologia didattica adottata;
- c. Strumenti e risorse da utilizzare nel percorso formativo;
- d. Criteri, Metodi e Griglie di valutazione del percorso formativo.

A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. In caso di ulteriore parità di punteggio avrà precedenza il candidato con maggiore anzianità di servizio a tempo indeterminato;

Art.6 – Il docente Madrelingua

Nei corsi riservati all'insegnamento delle lingue straniere nel caso di Progetti PON FSE, priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera.

Tale padronanza linguistica deve essere chiaramente e formalmente documentata anche in relazione ai titoli che la normativa vigente richiede per l'incarico da assegnare. In assenza di candidature di esperti madre lingua la scuola può far ricorso ad esperti "non madre lingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.

Art.7 - Determinazione del Compenso

Il compenso in caso di selezione di esperto/tutor/figura aggiuntiva per progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo su misure e/o azioni PON MIUR (POR-FSE-FESR) sarà quello attribuito dal relativo bando e conseguente lettera di autorizzazione.

Il compenso corrisposto a docenti interni all'Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime sarà quello previsto dalla normativa vigente al tempo della corresponsione.

Il conferimento di incarichi a docenti interni all'Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

Art.8 - Formalizzazione dell'incarico

Completato il procedimento amministrativo il Dirigente Scolastico emana un decreto di individuazione. Dopodiché provvede alla stipula del contratto con l'esperto.

Nel contratto/lettera di incarico dovranno essere specificati:

- a. L'oggetto della prestazione;
- b. termini di inizio e conclusione della prestazione;
- c. Il corrispettivo della prestazione;
- d. indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e della contribuzione previdenziale e fiscale divisa nelle quote a carico del lavoratore e quelle a carico dell'amministrazione;
- e. Le modalità di pagamento del corrispettivo;
- f. Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale;
- g. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di: svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola; assicurare se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; documentare l'attività svolta; autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali.

Art.9 - Valutazione della prestazione

L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito non soddisfacente può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Art.10 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 21 Ottobre 2020 ed entra in vigore il giorno successivo. Esso è pubblicato in seguito all'Albo della Scuola.
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si farà riferimento alla normativa vigente.